

# L'ERGASTOLO OSTATIVO: PROSPETTIVE DI RIFORMA E RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Rosa Nuzzo

## ABSTRACT

Il contributo si sofferma sul tema del c.d. “ergastolo ostativo” nella prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento al problema della sua compatibilità con la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

---

## SOMMARIO

1. La disciplina dell'ergastolo ostativo e le recenti proposte di riforma. – 2. La giurisprudenza della Corte europea: il caso *Vinter*. – 3. (Segue) Gli sviluppi nella sentenza *Ocalan*.

# 1. La disciplina dell'ergastolo ostativo e le recenti proposte di riforma.

La problematica relativa ai profili di legittimità dell'ergastolo, per quanto antica, è ritornata oggi all'attenzione degli studiosi soprattutto in seguito ai recenti interventi della Corte Europea in materia di ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

Posto che appare difficile delineare profili di illegittimità costituzionale della pena perpetua, in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia che nel 1974 ha posto dei limiti insuperabili riconoscendone la legittimità per la possibilità concessa al condannato di accedere alla liberazione condizionale, oggi vale la pena di provare a delineare possibili profili di illegittimità di quella particolare forma di ergastolo, definito ostativo, previsto dall'art. 4 *bis* ord. pen. legge 354/1975.

Secondo tale norma agli autori dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione per delinquere e di tutti gli altri gravi reati ivi indicati non possono essere concessi l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, con esclusione della sola liberazione anticipata, a meno che essi collaborino con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* ord. pen.. Tali benefici possono altresì essere concessi quando si possono escludere attuali collegamenti con la criminalità organizzata o nel caso di collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante.

L'unica possibilità di tornare alla vita libera, dunque, per tali condannati è la collaborazione con la giustizia che, come in parte affermato anche dalla Corte Costituzionale<sup>1</sup>, non vuol dire sempre ravvedimento, in quanto essa può essere talvolta il frutto di valutazioni utilitaristiche o una mera scelta di opportunità al fine di accedere ad un diverso e meno rigido regime detentivo. Secondo taluni<sup>2</sup>, in questo modo, l'esecuzione della pena diventa strumento di pressione diretto ad ottenere collaborazione, facendo dell'apparato carcerario un ingranaggio attivo dell'azione investigativa, con violazione del principio del *nemo tenetur se detergere*.

E' chiaro che la collaborazione così intesa è ben lontana da un sistema come il nostro improntato al principio rieducativo della pena che finisce per riacquistare un'identità retributiva. Ad una ipervalutazione di taluni atteggiamenti collaborativi finisce così per corrispondere una svalutazione di condotte rilevanti sul piano della risocializzazione.

La normativa è stata oggetto di diversi interventi legislativi che ne hanno modificato l'originario assetto, delineando soprattutto i profili della collaborazione con la giustizia; e per quanto attiene alle ipotesi di ergastolo ostativo, non molti anni fa è stato anche presentato un disegno di legge volto alla sua abolizione ma è rimasto lettera morta<sup>3</sup>. Tuttavia di recente è stata istituita una Commissione presieduta dal Prof. Palazzo, per la revisione delle norme che vietano la concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati o internati non collaboranti, che ha avanzato una proposta di legge che potrebbe avere risvolti positivi in tal senso<sup>4</sup>. Essa ha il fine di estendere agli autori di reati di cui all'art. 4 *bis* la possibilità di accedere ai benefici penitenziari anche quando non vi sia stata collaborazione con la giustizia qualora sussistano altri e diversi requisiti in virtù dei quali concedere quei benefici.

La proposta, così come formulata, tende ad escludere la *presunzione assoluta* di insussistenza dei requisiti idonei ad ottenere i benefici suddetti, trasformandola in *presunzione relativa*, in quanto tale superabile con adeguata motivazione da parte del giudice. Tale modifica interesserebbe anche l'art. 2 del d.l. 152/1991 convertito in legge 203/1991 che, nei casi indicati dall'art. 4 *bis*, esclude in assenza di collaborazione anche la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. La proposta assume una particolare valenza per i condannati all'ergastolo ostativo, in quanto aprirebbe la strada all'abolizione del "fine pena mai" (tanti infatti sono gli ergastolani che non essendo in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia sono

<sup>1</sup> Corte Cost., 7 agosto 1993, n. 306, in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

<sup>2</sup> F. DELLA CASA, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della << scommessa >> anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del «doppio binario»*, in V. GREVI (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, 1994, p. 117.

<sup>3</sup> *Disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo ostativo d'iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo, Ferrante, Marco Filippi, Chiaromonte, Ceccanti, Perduca, Treu e Vita*, comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 2012, n. 3616.

<sup>4</sup> Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale (Commissione istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2013, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo). (*Revisione delle norme che vietano la concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati non collaboranti*), in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

privati della possibilità di ritorno alla vita libera).

## 2.

### La giurisprudenza della Corte europea: il caso *Vinter*.

La proposta si inserisce in un momento storico in cui anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in materia, fissando il principio secondo cui l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata è contraria all'art. 3 CEDU.

Il *leading case* è rappresentato dalla sentenza *Kafkaris c. Cipro* del 2008 in cui la Corte, chiamata per la prima volta a pronunciarsi in materia ha dichiarato che l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata è compatibile con il divieto di pene o trattamenti disumani e degradanti poiché basta la mera possibilità che il condannato ritorni un giorno in libertà ad evitare ipotesi di violazione della norma convenzionale. Nel caso specifico, la possibilità per il condannato di ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica è stata considerata una condizione più che sufficiente ad escludere la violazione. E già in quell'occasione, da parte dei giudici dissenzienti, è stato sottolineato come la Corte avesse commesso un grave errore a non aver avuto come riferimento il diritto comparato e quegli Stati in cui l'ergastolo non necessariamente determina la reclusione per l'intera vita del condannato, prevedendo meccanismi per il ritorno in libertà.

Successivamente nel 2012 la Corte Europea, IV Sezione, si è pronunciata nel caso *Vinter c. Regno Unito*<sup>5</sup> in cui ha dichiarato l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata conforme all'art. 3, riprendendo quanto affermato dai giudici inglesi in altri due casi. La *Court of appeal* nel 2009, nel caso *Bieber*<sup>6</sup>, aveva affermato che un ergastolo corredato da un *whole life order* non era incompatibile con l'art. 3 CEDU, in quanto la violazione di tale divieto si sarebbe potuta verificare solo se la protrazione dello stato di detenzione non fosse stata sorretta da alcuna ragione giustificativa, né di ordine punitivo né di ordine preventivo.

Non diversamente, l'anno precedente (nel 2008) la *House of Lord*, nel caso *Wellington*<sup>7</sup>, nel quale si era richiesto di verificare la legittimità convenzionale dell'extradizione dell'imputato in uno Stato americano, dove lo stesso rischiava di essere condannato all'ergastolo senza possibilità di rilascio, aveva affermato la legittimità della pena a vita.

In quella occasione non è stata riconosciuta la violazione dell'art. 3 CEDU, purché la pena nel singolo caso concreto non fosse "gravemente o manifestamente sproporzionata"<sup>8</sup> rispetto alla gravità del fatto e il condannato avesse avuto anche solo la remota possibilità di un rilascio anticipato.

La Corte di Strasburgo per la prima volta nel caso *Vinter* ha fatto espresso richiamo al criterio della proporzione, affermando che il divieto di pene o trattamenti disumani o degradanti implica un divieto di pene gravemente e manifestamente sproporzionate. Ma, il requisito della manifesta sproporzione è di difficile applicazione e riguarda solo casi eccezionali.

La Corte ha considerato, infatti, legittimi i trattamenti che implicano una soglia di sofferenza che non superi gli standard consentiti, legati appunto all'inflizione di una pena legittima; non ha giustificato invece quei trattamenti le cui modalità gravano sull'individuo in maniera sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso. Quindi, sarebbe l'inflizione di una pena implicante una sofferenza ingiustificata, prima ancora della sua esecuzione, ad integrare una violazione dell'art. 3<sup>9</sup>.

La scelta della Corte di appropriarsi del canone della proporzione, inserendolo tra le garanzie convenzionali, è stata di fondamentale importanza poiché in questo modo si potrebbe assistere al rafforzamento dello statuto convenzionale della responsabilità penale, vista l'assenza nel testo della Convenzione di ogni riferimento ad esso, mentre nella giurisprudenza costituzionale dei principali sistemi penali internazionali ne è riconosciuto un elevato standard di tutela.

D'altro canto, la Corte non poteva che adeguarsi anche a fronte del riconoscimento che

<sup>5</sup> C. EDU, Sez. IV, sentenza 27 gennaio 2012, ric. 66069/09; 130/10; 3896/10, *Vinter e altri c. Regno Unito*.

<sup>6</sup> *R. v. Bieber* (2009) 1 WLR 223.

<sup>7</sup> *Wellington v. Secretary of State for the Home Department* (2008) UKHL 72.

<sup>8</sup> C. EDU., Sez. IV, sentenza 27 gennaio 2012, *Vinter e a. c. Regno Unito*, cit., par. 102.

<sup>9</sup> F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (pochi) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p. 11.

questo principio ha trovato nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Dunque la pena è legittima solo se proporzionata o comunque non manifestamente e gravemente sproporzionata rispetto al reato ed alle finalità della pena che, per la verità, la Corte intende in modo diverso da come sono concepite nel nostro ordinamento<sup>10</sup>.

Difatti, non solo la prevenzione generale e la prevenzione speciale, comprensive della neutralizzazione del condannato e della sua risocializzazione, ma anche la retribuzione assolve ad un ruolo fondamentale; per cui potrebbe accadere che se un condannato all'ergastolo partecipasse alle opere di risocializzazione, manifestando di non essere più dotato di quel grado di pericolosità sociale che lo ha costretto in carcere, potrebbe ugualmente ritenersi opportuno che la sua pena sia scontata fino alla morte per esigenze di prevenzione generale e di retribuzione (sotto forma di punizione) per la gravità dei reati commessi<sup>11</sup>.

Il giudice, infatti, nel valutare se applicare l'ergastolo con "*whole life order*", deve esprimere un giudizio ispirato non all'idea della "*protection of public*", in linea con la necessità di neutralizzazione della pericolosità del reo, ma al criterio della giusta punizione ("*just punishment*"). In tal modo, l'ergastolo "perpetuo" troverebbe la sua giustificazione nel criterio della retribuzione e la pena sarebbe giustificata nonostante il venir meno della pericolosità del condannato in quanto le ragioni della retribuzione troverebbero fondamento nella gravità del reato<sup>12</sup>.

La Corte, in prima istanza, non ha riconosciuto l'incompatibilità dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU, salvo il caso in cui non vi sia una possibilità di revisione, lasciando libero ogni Stato di individuare il meccanismo più opportuno di riesame della condanna. In caso contrario, la violazione dell'art. 3 sarebbe innegabile<sup>13</sup>.

La Quarta Sezione, dunque, ha respinto i ricorsi poiché non vi ha ravvisato condizioni tali da dichiarare la violazione dei principi convenzionali; in quei casi non sarebbero emerse, secondo la Corte, né ragioni giustificative del rilascio dei soggetti, né elementi in virtù dei quali ritenere le pene applicate (nella specie gli ergastoli) sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti commessi. Una violazione sarebbe stata ravvisabile solo nel caso in cui la protrazione della pena non fosse stata funzionale ad alcuna delle finalità legittimamente previste e solo se non vi fosse stata alcuna possibilità *de iure o de facto* di ritorno in libertà<sup>14</sup>.

Tale sentenza, pronunciata in primo grado dalla Quarta Sezione, è stata riformata dalla Grande Camera<sup>15</sup> che ha ribaltato il giudizio espresso in prima istanza, riconoscendo la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alla previsione, nell'ordinamento britannico, della pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Tale pena determinerebbe una violazione dei diritti umani poiché l'impossibilità della scarcerazione è un elemento qualificabile come trattamento inumano o degradante per il detenuto condannato in via definitiva.

La Corte fonda la sua motivazione su due concetti: quello della necessità di revisione della condanna e della non applicazione di pene manifestamente sproporzionate.

Sotto il primo aspetto, enfatizzando il significato della riabilitazione e richiamando quanto già espresso nel caso *Kaffkaris*, la Corte riconosce che l'ergastolo non è incompatibile con l'art. 3 qualora sia una pena *de iure o de facto* riducibile, come accade quando un prigioniero a vita può contare su una prospettiva di rilascio, se lo Stato nel quale è condannato prevede questo tipo di meccanismi e quando è possibile il riesame della condanna dopo un certo numero di anni di detenzione.

Dunque, l'ergastolo non sarà incompatibile con l'art. 3 se, riesaminata la condizione del detenuto, egli dovesse risultare ancora socialmente pericoloso e mancassero i presupposti per la liberazione condizionale. Tuttavia, secondo la Corte, una lunga detenzione senza possibilità di rilascio non ha alcun effetto riabilitativo in quanto il perdurare dello stato di detenzione allunga la sofferenza, che non è finalizzata al recupero del reo ma determina solo un'ingiusta

<sup>10</sup> F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale*, cit., p. 11.

<sup>11</sup> F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale*, cit., p. 12; R. V. Neil Jones and Others (2006) 2 Cr. App. R. (S.) 19. Vedi anche *Vinter e a. c. Regno Unito*, cit., par. 42.

<sup>12</sup> R. V. Neil Jones and Others (2006) 2 Cr. App. R. (S.) 19. Vedi anche C. EDU, Sez. IV, sentenza 27 gennaio 2012, *Vinter e a. c. Regno Unito*, cit., par. 42.

<sup>13</sup> C. EDU, Sez. IV, sentenza 27 gennaio 2012, *Vinter e a. c. Regno Unito*, cit., par. 121: "It follows from this conclusion that, where domestic law does not provide for the possibility of such a review, a whole life sentence will not measure up to the standards of Article 3 of the Convention".

<sup>14</sup> C. EDU, Sez. IV, sentenza 27 gennaio 2012, *Vinter e a. c. Regno Unito*, cit., par. 87.

<sup>15</sup> C. EDU, Grande Camera, sentenza 9 luglio 2013, ric. n. 66069/09, 130/10 e 3896/10, *Vinter e a. c. Regno Unito*.

e sproporzionata punizione<sup>16</sup>.

Proprio l'obiettivo della riabilitazione non è nuovo alla politica penale europea, tant'è che negli atti del Consiglio d'Europa non pochi sono i riferimenti alla necessità di applicare anche agli ergastolani i principi applicabili ai detenuti a pena determinata. Si pensi alla Risoluzione 76 (2) del 17 febbraio 1976 in cui è previsto di "*adapt to life sentences the same principles as apply to long-term sentences;...*"; e che la revisione delle condanne all'ergastolo dovrebbe avvenire dopo otto o, al massimo, quattordici anni di detenzione e essere ripetuta ad intervalli regolari<sup>17</sup>.

Così come pure la Raccomandazione 2003 (3) dispone che gli ergastolani debbano partecipare ad un percorso riabilitativo perché attraverso il carcere possono comunque godere di una speranza di recupero e proprio questi soggetti non devono essere privati di una speranza di liberazione<sup>18</sup>.

La Corte, dunque, finisce per enfatizzare l'esigenza che in ogni ordinamento ci sia un meccanismo di revisione come quello previsto in alcuni ordinamenti dove, dopo 25 anni di reclusione, l'ergastolano ha la possibilità di una rivalutazione della condanna (*rectius* verifica della necessità di protrazione dell'esecuzione). Questo sarebbe l'unico meccanismo in grado di salvare l'ergastolo perpetuo da una dichiarazione di incompatibilità convenzionale<sup>19</sup>, lasciando i singoli Stati liberi di stabilire dopo quanti anni di detenzione la condanna debba essere sottoposta a revisione.

Il prigioniero dovrebbe sapere, sin dal momento in cui viene arrestato, cosa fare per godere della possibilità di riesame della condanna e ritornare un giorno in libertà, in considerazione dei suoi possibili cambiamenti e di un'attiva partecipazione al processo di riabilitazione. L'assenza di tali meccanismi sarebbe, pertanto, presupposto essenziale per la dichiarazione di una violazione dell'art. 3 CEDU<sup>20</sup>.

La Corte chiarisce anche i connotati essenziali del meccanismo di revisione: i presupposti applicativi e le cadenze temporali devono essere conoscibili per il detenuto sin dal momento dell'applicazione della sanzione; il momento iniziale deve essere collocato non oltre 25 anni dalla condanna; alla prima revisione devono far seguito ulteriori revisioni; tale meccanismo deve consistere in verifiche relative alla sussistenza/persistenza di motivi legittimi che giustificano lo stato di detenzione del condannato, alla luce dei progressi da lui ottenuti per la partecipazione al programma riabilitativo.

Ciò consentirebbe di conservare l'ergastolo come pena giusta e proporzionata, anche a seguito dei mutamenti del reo, determinati dal trascorrere del tempo, e di rispondere a quel principio costituzionale (proprio di ogni sistema penale fondato sulla dignità umana) che impone di agire per il reinserimento sociale dei detenuti, offrendo loro la possibilità di cambiare e essere rimessi in libertà<sup>21</sup>.

In estrema sintesi, la sentenza *Vinter* della Grande Camera è una sentenza che definisce meglio, rispetto al passato, la posizione del giudice europeo rispetto a una pena cui difficilmente gli Stati riescono a rinunciare, a causa dell'esigenza di difesa della collettività e del volere sociale, ma due indicazioni di fondamentale importanza sono state date: la pena dell'ergastolo 'perpetuo' potrebbe non più esistere se ogni condanna fosse *soggetta a revisione e sottoposta al vaglio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso*.

<sup>16</sup> C. EDU, *Grande Camera, Vinter e a. c. Regno Unito, cit.*, par. 112: "...If anything, the punishment becomes greater with time: the longer the prisoner lives, the longer his sentence. Thus, even when a whole life sentence is condign punishment at the time of its imposition, with the passage of time it becomes – to paraphrase Lord Justice Laws in *Wellington* – a poor guarantee of just and proportionate punishment....".

<sup>17</sup> Comitato dei Ministri, *Resolution 76(2) del 17 Febbraio 1976*: "....12. ensure that a review, as referred to in [paragraph] 9, of the life sentence should take place, if not done before, after eight to fourteen years of detention and be repeated at regular intervals".

<sup>18</sup> C. EDU, *Grande Camera, Vinter e a. c. Regno Unito, cit.*, par. 116.

<sup>19</sup> C. EDU, *Grande Camera, Vinter e a. c. Regno Unito, cit.*, par. 121: "It follows from this conclusion that, where domestic law does not provide for the possibility of such a review, a whole life sentence will not measure up to the standards of Article 3 of the Convention."

<sup>20</sup> C. EDU, *Grande Camera, Vinter e a. c. Regno Unito, cit.*, par. 122.

<sup>21</sup> A. BALSAMO, *La Corte Europea, l'ergastolo e il "diritto alla speranza"*, in *Cass. Pen.*, fasc. 12, 2013, p. 4672 ss..

### 3. (Segue) Gli sviluppi nella sentenza *Ocalan*.

Da ultimo, la Corte Europea si è pronunciata nel caso *Ocalan c. Turchia* del 2014<sup>22</sup>, in cui secondo il ricorrente l'inflessa condanna a vita senza possibilità di rilascio, assieme all'isolamento sociale impostogli come regime di detenzione, costituisce violazione convenzionale tanto più perché quel tipo di pena non tiene in debita considerazione il comportamento del detenuto e il suo percorso di riabilitazione, determinando un livello di sofferenza che sfocia in un trattamento inumano. La Corte nella motivazione della sentenza riprende quanto già statuito nelle sentenze *Bieber e Wellington*, grazie alle quali è stata delineata una cornice entro la quale disegnare tutte le possibili ipotesi di ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale che non siano incompatibili con i principi convenzionali.

Sembra consolidato il principio secondo cui, qualora un condannato all'ergastolo abbia possibilità di chiedere la revisione della sentenza, possano ritenersi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3 CEDU. Tale possibilità deve essere sufficientemente garantita, unitamente all'indicazione di un termine allo scadere del quale l'ergastolano possa chiedere la revisione della condanna.

La mancata previsione del meccanismo della revisione, *ab initio*, o dell'indicazione del predetto termine si porrebbe in contrasto con l'esigenza di certezza del diritto poiché chiunque, soggetto condannato a vita, ha il diritto di sapere, già al momento dell'inflessione della condanna, dopo quanto tempo poterne chiedere la revisione, quali sono i presupposti e quali sono i comportamenti da osservare per accedere a tale beneficio.

Dunque, la possibilità di revisionare la sentenza consentirebbe, come affermato in *Bieber*, di verificare in corso di esecuzione che la pena risponda a quelle necessarie esigenze di retribuzione, deterrenza, tutela della collettività e riabilitazione<sup>23</sup>; in caso contrario, potrebbe certamente configurarsi una violazione dell'art. 3<sup>24</sup>.

Nel caso di specie, la legge turca non prevede alcun meccanismo di revisione delle condanne all'ergastolo; ogni condannato alla pena detentiva a vita è destinato a rimanere in carcere fino alla fine dei suoi giorni senza alcuna speranza di poter, un giorno, vedere rivalutati i presupposti per la prosecuzione dell'esecuzione. Ma, se è vero che una pena che non lascia speranza di revisione della condanna non può definirsi conforme all'art. 3 in virtù della tutela assoluta dei diritti ivi garantiti<sup>25</sup>, anche nel caso *Ocalan*, nonostante la condanna per reati di terrorismo, sarebbe palesemente violato il principio convenzionale.

Se però, da un lato, la Corte costruisce il giudizio sulla necessità di revisione della condanna, dall'altro, non fa cenno alla problematica della necessaria riabilitazione del condannato.

Essa è oggetto di riflessione solo nell'opinione del giudice parzialmente dissenziente il quale prende atto che l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale è incompatibile con la necessità di reinserimento sociale del condannato, in quanto la pena perpetua è l'antitesi della reintegrazione, poiché incide irrimediabilmente sul destino di un soggetto espellendolo per sempre dal contesto sociale<sup>26</sup>.

Sarebbe pertanto necessario un divieto assoluto della pena perpetua vista l'importanza della riabilitazione, evitando le negative conseguenze del carcere a vita e aiutando i detenuti a scontare in modo costruttivo la propria pena con l'obiettivo del reinserimento nel contesto sociale<sup>27</sup>.

Se questo è, dunque, l'attuale orientamento della Corte Europea in materia di ergastolo 'perpetuo', nel nostro ordinamento potrebbe essere avviato un meccanismo di modifica della disciplina, se non di abolizione dell'ergastolo ostativo. Una prima opportunità è data dalla proposta avanzata dalla Commissione Palazzo che, con le modifiche all'art. 4 *bis* comma 1 *bis* ord. pen. e all'art. 2 d.l. 152/1991 convertito in l. 203/1991, amplierebbe il novero dei requisiti per accedere ai benefici penitenziari. Se la proposta di legge non dovesse essere accolta, rimarrebbe la possibilità di intraprendere la strada della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

<sup>22</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, ric. n. 24069/03, 197/04, 6201/06, 10464/07, *Ocalan c. Turchia*.

<sup>23</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, cit., par. 197.

<sup>24</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, cit., par. 198.

<sup>25</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, cit., par. 205-207.

<sup>26</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque, par. 6-7.

<sup>27</sup> C. EDU, sentenza 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque, par. 10.

*bis* in relazione all'art. 117 Cost., utilizzando come parametro interposto l'art. 3 CEDU, per violazione dell'obbligo da parte dello Stato di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale oppure, in modo più diretto, ricorrere alla Corte Europea così che essa si pronunci sulla legittimità delle misure e delle pene vigenti nel sistema penale italiano.